

PROVVEDIMENTO N. 2509 DEL 9 MARZO 2007

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 246, COMMA 3 E 280, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, AI COMMISSARI LIQUIDATORI ED AI COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. INDENNITÀ SPETTANTI AI COMMISSARI LIQUIDATORI DI IMPRESE NON AUTORIZZATE.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'articolo 246, comma 3, il quale dispone che le indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti e sono a carico dell'impresa sottoposta alla procedura;

VISTO l'articolo 280, comma 3, del medesimo decreto legislativo il quale prevede che le indennità spettanti agli organi della procedura, nel caso di nomina delle medesime persone negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, sono determinate dall'ISVAP valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo;

VISTO altresì l'articolo 341, comma 1, dello stesso decreto il quale stabilisce, tra l'altro, che l'articolo 246, comma 3, si applica a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private;

RILEVATA l'esigenza di prevedere un nuovo sistema di determinazione delle indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, maggiormente aderente all'opera professionale da essi svolta ed orientato al raggiungimento delle finalità primarie della liquidazione ed al contenimento dei tempi di durata della procedura, in sostituzione di quelli contenuti nei decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 3 agosto 1990 e 12 aprile 1994, nonché nei provvedimenti dell'ISVAP del 15 dicembre 1999, n. 1377 e del 24 dicembre 2002, n. 2166;

RILEVATO altresì che la medesima esigenza si ravvisa con riguardo alle indennità spettanti ai commissari liquidatori di imprese non autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 265 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 341, comma 1, del suddetto decreto in base al quale le liquidazioni coatte intervenute in data anteriore all'entrata in vigore dei decreti legislativi del 17 marzo 1995, nn. 174 e 175

continuano ad essere disciplinate dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;

adotta il seguente provvedimento

TITOLO I
(Procedure in corso alla data del 1° gennaio 2007)

SEZIONE I
(Imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa)

Articolo 1
(Indennità spettanti al commissario liquidatore)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le indennità spettanti al commissario liquidatore sono costituite da una quota predeterminata, calcolata su base annua, e da una quota variabile in funzione dell'attivo distribuito ai creditori a titolo di acconti e di riparti parziali e finali.

2. La parte predeterminata dell'indennità è stabilita dall'ISVAP in base ai seguenti criteri:

a) le indennità annue che al 31 dicembre 2006 hanno formato oggetto di riduzione di almeno il 50% del loro importo originario, in base al provvedimento ISVAP n. 1377 del 15 dicembre 1999, restano fissate nella misura vigente al 31 dicembre 2006;

b) le indennità annue che al 31 dicembre 2006 hanno formato oggetto di riduzione pari al 33% del loro importo originario, in base al suddetto provvedimento ISVAP, restano fissate in misura pari a quella originaria diminuita del 50%. Detta riduzione ha effetto dal 1° gennaio 2007 nel caso in cui a tale data siano già decorsi almeno 15 anni dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dal decorso del suddetto periodo negli altri casi;

c) le indennità annue che al 31 dicembre 2006 non hanno formato oggetto di riduzione del loro importo originario, in base al medesimo provvedimento ISVAP, restano fissate in misura pari a quella originaria diminuita del 33%. Detta riduzione ha effetto dal 1° gennaio 2007 nel caso in cui a tale data siano già decorsi almeno 10 anni dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dal decorso del suddetto periodo negli altri casi.

3. Nel caso in cui sia stato nominato un commissario ovvero un collegio di commissari per più imprese con un unico compenso originario, l'indennità annua di cui al comma 2, ove intervenga la chiusura di una procedura, è ridotta in proporzione al portafoglio dell'impresa, risultante dal bilancio dell'esercizio immediatamente precedente al decreto di liquidazione, la cui procedura viene chiusa rispetto al portafoglio complessivo delle imprese liquidate cui si riferisce la nomina.

4. La parte variabile dell'indennità è stabilita dall'ISVAP caso per caso tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della complessità della procedura e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni liquidatorie. Essa è determinata applicando le aliquote percentuali di seguito indicate all'ammontare dell'attivo distribuito ai creditori al netto della prededuzione - a titolo di acconti e di riparti parziali e finali - in base ad autorizzazione rilasciata dall'ISVAP a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino e sino alla chiusura della procedura:

- dal 3% al 4% quando l'attivo non superi 1.000.000 di euro;
- dall' 1% al 2% sulle somme eccedenti 1.000.000 di euro e fino a 3.000.000 di euro;
- dallo 0,5% allo 0,9% sulle somme eccedenti 3.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
- dallo 0,05% allo 0,2% sulle somme eccedenti 5.000.000 di euro.

5. Ai fini del calcolo dell'indennità di cui al comma 4, si considerano distribuite le somme riportate dal commissario liquidatore nei piani predisposti per l'erogazione di acconti ai creditori o per l'esecuzione di riparti parziali e finali, al netto della prededuzione, trasmessi all'ISVAP per la relativa autorizzazione.

6. Nel caso in cui il commissario liquidatore cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura, l'indennità di cui al comma 4 è determinata in funzione del solo attivo dallo stesso distribuito ai creditori.

7. Nel caso di nomina di un commissario liquidatore per più imprese, l'indennità di cui al comma 4 è calcolata per ciascuna procedura e, ove siano stati nominati più commissari, è ripartita in parti uguali fra loro. Nel caso di nomina di più commissari liquidatori per un'impresa l'indennità stessa, calcolata con riguardo alla relativa procedura, è distribuita in parti uguali fra loro.

8. Nel caso di chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 261 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 al commissario liquidatore spetta, per le attività da compiere in relazione ai giudizi ancora in corso, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 3, esclusivamente un'indennità forfetaria omnicomprensiva la cui misura è determinata dall'ISVAP in occasione degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 261 e su istanza motivata del commissario liquidatore. Detta indennità non può essere superiore a due volte l'importo annuo della parte predeterminata dell'indennità come ricalcolata ai sensi del comma 2 ed è stabilita tenendo conto delle attività da compiere. La liquidazione dell'indennità di cui al presente comma è comunque subordinata al compimento delle attività connesse alla prosecuzione dei giudizi ed alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. E' fatta salva la possibilità di acconti, previa autorizzazione dell'ISVAP su istanza motivata del commissario, avuto riguardo allo stato di avanzamento delle suddette attività.

9. Al commissario liquidatore che sia in grado di procedere alla chiusura della liquidazione ad esso affidata e provveda in tal senso entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino, può essere riconosciuta su sua richiesta, in luogo dell'indennità variabile di cui al comma 4, un'indennità rapportata al compenso annuo originario determinato ai sensi dei decreti ministeriali 3 agosto 1990 e 12 aprile 1994, pari a due annualità. Nel caso in cui sia stato nominato un commissario ovvero un collegio di commissari liquidatori per più imprese con un unico compenso originario, la suddetta indennità sostitutiva, ove richiesta, è calcolata in proporzione al portafoglio dell'impresa, risultante dal bilancio dell'esercizio immediatamente precedente al decreto di liquidazione, la

cui procedura viene chiusa rispetto al portafoglio complessivo delle imprese liquidate cui si riferisce la nomina.

Articolo 2

(Determinazione e liquidazione dell'indennità variabile)

1. L'indennità variabile di cui al comma 4 dell'articolo 1 è determinata dall'ISVAP, su istanza motivata del commissario liquidatore, in occasione del rilascio dell'autorizzazione al deposito degli atti di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La liquidazione dell'indennità è comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale, previa autorizzazione dell'ISVAP. Essa non spetta al commissario liquidatore che sia stato revocato dall'incarico ai sensi dell'articolo 246, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nel caso in cui prima della revoca dell'incarico siano stati corrisposti al commissario liquidatore acconti sull'indennità variabile ai sensi del comma 2, questi restano definitivamente acquisiti a suo favore in relazione all'attività pregressa svolta. L'indennità predetta non spetta altresì al commissario al quale sia già stato riconosciuto, anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, il compenso aggiuntivo per la chiusura della liquidazione di cui al provvedimento n. 2166 del 24 dicembre 2002.

2. Nel corso della procedura, successivamente ad ogni distribuzione di somme ai creditori a titolo di acconto o di riparto parziale, possono essere disposti acconti sull'indennità variabile, su istanza motivata del commissario liquidatore e previa autorizzazione dell'ISVAP, tenendo conto dei criteri e dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo 1, in misura non superiore alla metà dell'importo derivante dall'applicazione delle aliquote percentuali minime ivi previste sull'attivo distribuito. L'attivo distribuito da assumere ai fini del calcolo di ciascun acconto sull'indennità variabile è sommato agli attivi considerati negli acconti eventualmente riconosciuti in precedenza, opportunamente detratti.

Articolo 3

(Rimborso delle spese al commissario liquidatore)

1. Al commissario liquidatore spetta il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute in relazione al suo incarico, comprese quelle relative ai trasferimenti dalla sede di residenza, documentalmente provate.

Articolo 4

(Indennità e rimborso delle spese spettanti ai componenti del comitato di sorveglianza)

1. Al presidente ed agli altri componenti del comitato di sorveglianza spetta un'indennità annua, stabilita dall'ISVAP, pari rispettivamente al 12% e al 10% di quella prevista per il commissario liquidatore con riferimento alla parte predeterminata dell'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 1. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

2. Al comitato di sorveglianza spetta altresì un'indennità variabile, stabilita dall'ISVAP tenendo conto dei criteri e dei limiti di cui al comma 4 dell'articolo 1 e secondo quanto

previsto dall'articolo 2, in misura pari al 10% di quella determinata in favore del commissario liquidatore. Il relativo importo è ripartito fra tutti i componenti del comitato in misura tale che al presidente sia riconosciuto un ammontare superiore del 20% rispetto a quello attribuibile, in parti uguali, agli altri componenti. L'indennità variabile di cui al presente comma non spetta ai componenti del comitato che siano stati revocati dall'incarico ai sensi dell'articolo 246, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nel caso in cui prima della revoca dell'incarico siano stati corrisposti ai componenti del comitato acconti sull'indennità variabile, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, questi restano definitivamente acquisiti a loro favore in relazione all'attività pregressa svolta. L'indennità predetta non spetta altresì al comitato di sorveglianza al quale sia già stato riconosciuto, anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, il compenso aggiuntivo per la chiusura della liquidazione di cui al provvedimento n. 2166 del 24 dicembre 2002.

3. Nel caso in cui il commissario liquidatore si avvalga, ricorrendone i presupposti, della facoltà di scelta di cui all'articolo 1, comma 9, al presidente ed agli altri componenti del comitato è attribuita l'indennità sostitutiva ivi prevista, in luogo di quella variabile, nella misura rispettivamente pari al 12% ed al 10% dell'indennità attribuita al commissario.

4. A tutti i componenti del comitato di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute in relazione al loro incarico, comprese quelle relative ai trasferimenti dalla sede di residenza, documentalmente provate.

Articolo 5

(Indennità e rimborso delle spese agli organi della procedura in caso di concordato)

1. In caso di concordato ai sensi degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al commissario liquidatore spetta esclusivamente un'indennità forfetaria omnicomprensiva, per il periodo che intercorre tra la data in cui il concordato diventa esecutivo e quella di cessazione delle sue funzioni, non superiore a quattro volte quella annua come ricalcolata ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, con esclusione della parte variabile dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 4 e di quella sostitutiva di cui al comma 9 del medesimo articolo, ed è determinata dall'ISVAP tenendo conto delle attività da compiere e dell'importanza della procedura. Al commissario spetta altresì il rimborso delle spese ai sensi dell'articolo 3.

2. Al presidente ed agli altri componenti del comitato di sorveglianza spetta, nel caso di cui al comma 1, un'indennità forfetaria omnicomprensiva per il medesimo periodo pari rispettivamente al 12% ed al 10% di quella spettante al commissario liquidatore, con esclusione della parte variabile dell'indennità e di quella sostitutiva. Ad essi spetta altresì il rimborso delle spese ai sensi del comma 4 dell'articolo 4.

3. La determinazione delle indennità di cui al presente articolo è effettuata dall'ISVAP, su istanza motivata del commissario liquidatore, in occasione del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La liquidazione delle indennità stesse è comunque subordinata all'avvenuta esecuzione degli adempimenti concordatari e alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP, fatta salva la possibilità di acconti, previa autorizzazione rilasciata dall'ISVAP su istanza motivata del commissario liquidatore, avuto riguardo allo stato di avanzamento degli adempimenti medesimi.

Articolo 6

(Imputazione degli oneri relativi alle indennità e alle spese degli organi della procedura)

1. Le indennità e le spese degli organi della procedura sono a carico dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 7

(Indennità e rimborso spese degli organi della procedura degli enti di gestione fiduciaria)

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 1, commi 3 e 9 seconda parte, si applicano anche alle liquidazioni coatte amministrative degli enti di gestione fiduciaria ancora aperte alla data del 1° gennaio 2007. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 9 prima parte, sono applicabili nel solo caso di chiusura, nel termine ivi previsto, della procedura di liquidazione della società capogruppo che intervenga successivamente alla chiusura delle procedure delle società partecipate.

Articolo 8

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le disposizioni contenute nei provvedimenti dell'ISVAP n. 1377 del 15 dicembre 1999 e n. 2166 del 24 dicembre 2002 e non sono più applicabili quelle di cui ai decreti ministeriali in data 3 agosto 1990 e 12 aprile 1994.

SEZIONE II

(Imprese non autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa)

Articolo 9

(Indennità e rimborso delle spese spettanti al commissario liquidatore)

1. L'indennità spettante al commissario liquidatore di imprese non autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa che alla data del 1° gennaio 2007 si trovino in liquidazione coatta amministrativa, con procedura ancora in corso, è determinata dall'ISVAP in base alle disposizioni contenute nel D.M. 28 luglio 1992, n. 570 riguardante i compensi spettanti ai curatori fallimentari.

2. Nel caso in cui dall'applicazione dei criteri dettati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 risulti una misura dell'indennità inferiore a euro 10.000,00, l'indennità resta fissata nell'importo predetto.

3. Al commissario liquidatore spetta il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute in relazione al suo incarico, comprese quelle relative ai trasferimenti dalla sede di

residenza, documentalmente provate, con esclusione di qualsiasi altro compenso o indennità.

4. L'indennità e le spese del commissario liquidatore sono a carico dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa. Nel caso in cui risulti la mancanza di attività dell'impresa o queste non siano sufficienti a far fronte al pagamento dell'indennità e delle spese effettivamente e legittimamente sostenute dal commissario in relazione al suo incarico, il relativo onere è posto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, previa autorizzazione dell'ISVAP.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure soggette alla vigilanza dell'ISVAP, ancora in corso alla data del 1° gennaio 2007, di imprese che, pur autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa dalle Autorità regionali competenti, siano state poste successivamente in liquidazione coatta amministrativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

TITOLO II **(Procedure aperte a partire dal 1° gennaio 2007)**

SEZIONE I **(Imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa)**

Articolo 10 *(Indennità spettanti al commissario liquidatore)*

1. Le indennità spettanti al commissario liquidatore sono costituite da una quota predeterminata, calcolata su base annua, e da una quota variabile in funzione dell'attivo distribuito ai creditori a titolo di acconti e di riparti parziali e finali.

2. La parte predeterminata dell'indennità è stabilita dall'ISVAP in base all'ammontare del portafoglio assicurativo dell'impresa risultante dal bilancio dell'esercizio immediatamente precedente al decreto di liquidazione, secondo le misure di cui alla tabella allegata al presente provvedimento. Al commissario liquidatore di più imprese appartenenti allo stesso gruppo spetta un'unica indennità commisurata al totale del portafoglio assicurativo delle imprese stesse, secondo le misure di cui alla citata tabella. Nel caso di nomina di più commissari liquidatori per una impresa, l'indennità di cui al presente comma, commisurata al portafoglio assicurativo e calcolata come sopra indicato, è ripartita in parti uguali fra loro. Nel caso di nomina di più commissari per più imprese appartenenti allo stesso gruppo, ad essi spetta un'unica indennità, calcolata come sopra, ripartita in parti uguali fra loro. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento.

3. La parte variabile dell'indennità è stabilita dall'ISVAP tenendo conto dei criteri previsti all'articolo 1, comma 4, del presente provvedimento ed è determinata applicando all'ammontare dell'attivo distribuito ai creditori, al netto della prededuzione, dall'inizio della procedura alla sua chiusura, a titolo di acconti e di riparti parziali e finali, le aliquote percentuali indicate nel predetto articolo 1, comma 4. Si applicano, inoltre i commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo.

4. Nel caso di chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 261 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 al commissario liquidatore spetta, per le attività da compiere in relazione ai giudizi ancora in corso, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 11, esclusivamente un'indennità forfetaria omnicomprensiva la cui misura è determinata dall'ISVAP in occasione degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 261 e su istanza motivata del commissario liquidatore. Detta indennità non può essere superiore a due volte l'importo annuo della parte predeterminata dell'indennità come calcolata ai sensi del comma 2 del presente articolo ed è stabilita tenendo conto delle attività da compiere. La liquidazione dell'indennità di cui al presente comma è comunque subordinata al compimento delle attività connesse alla prosecuzione dei giudizi ed alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. E' fatta salva la possibilità di acconti, previa autorizzazione dell'ISVAP su istanza motivata del commissario liquidatore, avuto riguardo allo stato di avanzamento delle suddette attività.

5. Per la determinazione e la liquidazione dell'indennità variabile si applica l'articolo 2 del presente provvedimento.

Articolo 11

(Rimborso delle spese al commissario liquidatore)

1. Si applicano le disposizioni previste all'articolo 3 del presente provvedimento.

Articolo 12

(Indennità e rimborso delle spese spettanti ai componenti del comitato di sorveglianza)

1. Al presidente ed agli altri componenti del comitato di sorveglianza spetta un'indennità annua, stabilita dall'ISVAP, pari rispettivamente al 12% e al 10% di quella prevista per il commissario liquidatore con riferimento alla parte predeterminata dell'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 10. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'ultimo capoverso del medesimo comma 2.

2. Al comitato di sorveglianza spetta altresì un'indennità variabile, stabilita dall'ISVAP tenendo conto dei criteri e dei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 10 e secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, in misura pari al 10% di quella determinata in favore del commissario liquidatore. Il relativo importo è ripartito fra tutti i componenti del comitato in misura tale che al presidente sia riconosciuto un ammontare superiore del 20% rispetto a quello attribuibile, in parti uguali, agli altri componenti. L'indennità variabile di cui al presente comma non spetta ai componenti del comitato che siano stati revocati dall'incarico ai sensi dell'articolo 246, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nel caso in cui prima della revoca dell'incarico siano stati corrisposti ai componenti acconti sull'indennità variabile secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, questi restano definitivamente acquisiti a loro favore in relazione all'attività pregressa svolta.

3. A tutti i componenti del comitato di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute in relazione al loro incarico, comprese quelle relative ai trasferimenti dalla sede di residenza, documentalmente provate.

Articolo 13

(Indennità e rimborso delle spese agli organi della procedura in caso di concordato)

1. In caso di concordato ai sensi degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al commissario liquidatore spetta esclusivamente un'indennità forfetaria omnicomprensiva, per il periodo che intercorre tra la data in cui il concordato diventa esecutivo e quella di cessazione delle sue funzioni, non superiore a quattro volte quella annua come stabilita ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, con esclusione della parte variabile dell'indennità di cui al comma 3 del medesimo articolo, ed è determinata dall'ISVAP tenendo conto delle attività da compiere e dell'importanza della procedura. Al commissario spetta altresì il rimborso delle spese ai sensi dell'articolo 11.

2. Al presidente ed agli altri componenti del comitato di sorveglianza spetta, nel caso di cui al comma 1, un'indennità forfetaria omnicomprensiva per il medesimo periodo pari rispettivamente al 12% ed al 10% di quella spettante al commissario liquidatore, con esclusione della parte variabile dell'indennità. Ad essi spetta altresì il rimborso delle spese ai sensi del comma 3 dell'articolo 12.

3. La determinazione delle indennità di cui al presente articolo è effettuata dall'ISVAP, su istanza motivata del commissario liquidatore, in occasione del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La liquidazione delle indennità stesse è comunque subordinata all'avvenuta esecuzione degli adempimenti concordatari e alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP, fatta salva la possibilità di acconti, previa autorizzazione rilasciata dall'ISVAP su istanza motivata del commissario liquidatore, avuto riguardo allo stato di avanzamento degli adempimenti medesimi.

Articolo 14

(Indennità spettanti agli organi della procedura nel caso di cui all'articolo 280, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 205)

1. Nel caso di nomina delle medesime persone all'incarico di commissario straordinario e di commissario liquidatore di due o più imprese appartenenti al medesimo gruppo, le indennità relative a quest'ultimo incarico sono stabilite dall'ISVAP sulla base dei criteri e delle misure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del presente provvedimento e l'ammontare risultante dal relativo calcolo è ridotto fino ad un terzo.

2. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche alle persone nominate nell'incarico di presidente e componente del comitato di sorveglianza, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del presente provvedimento.

Articolo 15

(Imputazione degli oneri relativi alle indennità e alle spese degli organi della procedura)

1. Le indennità e le spese degli organi della procedura sono a carico dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa.

SEZIONE II
(Imprese non autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa)

Articolo 16
(Indennità e rimborso delle spese spettanti al commissario liquidatore)

1. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 9.
2. L'indennità e le spese del commissario liquidatore sono a carico dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa.

TITOLO III

Articolo 17
(Entrata in vigore e pubblicazione)

1. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)